



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori PARRINI, GIORGIS, MELONI e VALENTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2025

Modifiche all'articolo 75 della Costituzione concernenti l'aumento del numero delle firme necessarie per indire un *referendum* abrogativo e la determinazione del *quorum* per la validità del *referendum*

ONOREVOLI SENATORI. — È aperto da tempo un dibattito sul miglioramento degli strumenti di democrazia diretta previsti nel nostro ordinamento.

Continuando a concepire tali istituti come strumenti correttivi all'interno di una democrazia rappresentativa e coerentemente con questa visione, il presente disegno di legge costituzionale interviene sull'articolo 75 della Costituzione aumentando il numero delle firme necessarie per indire un *referendum* abrogativo e modificando il *quorum* per l'approvazione della proposta soggetta a *referendum*.

Riguardo al primo punto, attualmente servono cinquecentomila firme, esattamente come nel 1948 quando gli elettori in Italia erano poco più di 29 milioni e la maggiore età era fissata a 21 anni. Fin dalla Commissione Bozzi, negli anni Ottanta, ci si è posti

il problema di aumentare tale numero a ottocentomila, una cifra che non frena le iniziative dal consenso popolare effettivo, ma evita l'inflazione dei quesiti. Oggi, con l'introduzione di nuove tecnologie che consentono la raccolta delle firme in modo molto più rapido, si ritiene opportuno fissare tale soglia a ottocentomila.

Riguardo al secondo punto, il disegno di legge non propone di eliminare del tutto il *quorum* per il *referendum* abrogativo, cosa che affiderebbe potenzialmente la decisione a porzioni minime del corpo elettorale, ma lo determina in un numero pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati svolte prima della data di svolgimento del *referendum*, così depurandolo degli effetti dell'astensionismo strutturale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « cinquecentomila » è sostituita dalla seguente: « ottocentomila »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione una quota degli aventi diritto pari alla maggioranza dei votanti alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati immediatamente precedenti la data di svolgimento del *referendum* e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ».

